



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10 DIC 2007

Protocollo N° 695722/5719

Allegati N°

Oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta SYNDIAL SPA.
Impianto di VIA DELLA CHIMICA, 5 - PORTO MARGHERA - VENEZIA (VE).
Notifica del Decreto di Autorizzazione Provvisoria ai sensi del D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59 e delle
Deliberazioni della Giunta Regionale n.668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n.
2493 del 7 agosto 2007.

Spett.le Ditta
SYNDIAL SPA
VIA DELLA CHIMICA, 5
30175
PORTO MARGHERA - VENEZIA (VE)

Con la presente, si notifica il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria n. 192 del 30/10/2007 a firma del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, completo di allegati.

Distinti saluti.

Unità Complessa Tutela Atmosfera
Il Dirigente Regionale

ROBERTO MORANDI
Robb Morandi

PROT. N.	190/07
	17/12/07
Syndial/PM/DIR	

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio

Unità Complessa Tutela Atmosfera

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Tel. 041/2792442 - Fax 041/2792445

e-mail: atmosfera@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 192 DEL 30 ottobre 2007

OGGETTO: Ditta SYNDIAL S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), e ubicazione impianto - denominato "CS30" - in Via della Chimica 5, 30175 Porto Marghera (VE).

Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59.

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E IL TERRITORIO

- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005*";
- CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*";
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasce, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a - 6.5 - 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 - 3.4 - 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del

7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante *“D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”*;

CONSIDERATO

che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;

CONSIDERATO

che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO

che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO

l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante *“Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”*, ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante "modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

PRESO ATTO

che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in data 29.05.2007, ricevuta con protocollo 303748/57.19 in data 30.05.2007, per il punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

PRESO ATTO

che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO

che la documentazione presentata è corredata delle seguenti autorizzazioni settoriali in essere allegate al presente decreto:

- Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 21413 del 7 maggio 1999 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. - Reparto CS 23/24/25 - CS 28 e 30 - Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera - Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12";
- Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 5626 del 31 gennaio 2000 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. - Reparto CS 23/24/25 - CS 28 e 30 - Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera - Modifica decreto n. 2413 del 7.05.1999 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 10145 del 22 febbraio 2000 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. - Reparto CS 23/24/25 - CS 28 e 30 - Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera - Modifica decreto n. 5626 del 31.01.2000 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 47130/05 del 30 giugno 2005 recante "Ditta SYNDIAL S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI Autorizzazione all'esercizio dell'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera in comune di Venezia in via della Chimica n. 5";

PRESO ATTO

che la documentazione presentata dalla ditta in allegato alla domanda di AIA è corredata altresì dalla seguente autorizzazione ambientale scaduta in data 31.01.2007:

- Provvedimento n. 743/INQ del 6.03.2006 e successive proroghe con cui il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi della vigente normativa speciale per

Venezia, ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico reflui denominato SM15 e di 19 scarichi parziali alle ditte Syndial S.p.A., Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l., Polimeri Europa S.p.A., Ineos Vinyls Italia S.p.A., Dow Poliuretani Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che in data 11 settembre 2007 è stata effettuata presso gli Uffici regionali una riunione istruttoria tra Direzione Tutela Ambiente, Unità Complessa Tutela Atmosfera, Provincia di Venezia, Dipartimento ARPAV di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia e ditta SYNDIAL S.p.A. al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti le autorizzazioni ambientali allegate alla domanda di AIA presentata;

VISTO il verbale della suddetta riunione del 11.09.2007 trasmesso a tutti i soggetti convocati con nota n. 531279/57.19 del 27.09.2007 unitamente alla richiesta delle seguenti integrazioni:

- comunicazione del cambio di denominazione sociale da ENICHEM S.p.a. a SYNDIAL S.p.a. unitamente all'atto comprovante tale variazione;
- nota della Provincia di Venezia con cui si conferma la validità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera intestate alla ditta ENICHEM S.p.a. e la titolarità delle stesse da parte della ditta SYNDIAL S.p.a.;
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso di rilascio da parte del Magistrato alle Acque di Venezia.

VISTO il certificato notarile che sancisce la modificazione di denominazione sociale di ENICHEM S.p.A. in SYNDIAL S.p.A., trasmesso dalla ditta con nota n. PRA/AUC-117/07 del 18.09.2007;

VISTA la nota della Provincia di Venezia n. 79785/07 del 18.10.2007 con la quale viene confermata la validità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera relative all'impianto in oggetto ed intestate alla Ditta ENICHEM S.p.A. e la titolarità delle stesse da parte della ditta SYNDIAL S.p.A.;

VISTO il provvedimento n. 2754 del 29.10.2007, che si allega al presente decreto, con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato la nuova autorizzazione allo scarico reflui ed alla derivazione di acqua lagunare alle ditte Syndial S.p.A., Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l., Polimeri Europa S.p.A., Ineos Vinyls Italia S.p.A., Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. *"per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 19 scarichi parziali che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel Canale Malamocco-Marghera a Porto Marghera e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla ALISUD in Canale industriale Sud a Porto Marghera"*, come trasmesso via fax dallo stesso Magistrato alle Acque di Venezia in data 29.10.2007;

PRESO ATTO che l'autorizzazione allo scarico di cui sopra, rilasciata dal Magistrato alle acque di Venezia, ha validità fino al 31.01.2008;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 3251 rilasciata il 9.03.2007 dall'istituto CertiQuality S.r.l. - Via

RITENUTO

pertanto congruo rilasciare, in base alla documentazione presentata, fino alla data del 31/01/2008 – data di scadenza della dell'autorizzazione allo scarico di cui al succitato provvedimento n. 2754 del 29.10.2007 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D. Lgs. n. 59/2005 nell'all. I al punto 5.1, fermo restando l'obbligo per la ditta medesima di presentare la richiesta con la documentazione completa utilizzando la modulistica allegata alla deliberazione n. 668/2007;

DECRETA

1. Alla Ditta SYNDIAL S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), e P. IVA n. 09702540155 è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria relativa all'impianto ubicato in Via della Chimica 5, 30175 Porto Marghera (VE), per le attività previste dal D. Lgs. n. 59/05 allegato I, individuate al punto 5.1;
2. La presente autorizzazione è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni di settore ambientale in essere ed allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta SYNDIAL S.p.A. è pertanto tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allegate al presente decreto:
 - Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 21413 del 7 maggio 1999 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. – Reparto CS 23/24/25 – CS 28 e 30 – Comune di Venezia – Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 12";
 - Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 5626 del 31 gennaio 2000 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. – Reparto CS 23/24/25 – CS 28 e 30 – Comune di Venezia – Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – Modifica decreto n. 2413 del 7.05.1999 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88";
 - Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 10145 del 22 febbraio 2000 recante "Ditta ENICHEM S.p.A. – Reparto CS 23/24/25 – CS 28 e 30 – Comune di Venezia – Via della Chimica, 5 – Porto Marghera – Modifica decreto n. 5626 del 31.01.2000 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88";
 - Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 47130/05 del 30 giugno 2005 recante "Ditta SYNDIAL S.p.A. – Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI Autorizzazione all'esercizio dell'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera in comune di Venezia in via della Chimica n. 5";
 - Provvedimento n. 2754 del 29.10.2007 con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato la nuova autorizzazione allo scarico reflui ed alla derivazione di acqua lagunare alle ditte Syndial S.p.A., Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l., Polimeri Europa S.p.A., Ineos Vinyls Italia S.p.A., Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. "per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla SM15, e di 19 scarichi parziali

che concorrono a formare lo scarico finale SM15 nel Canale Malamocco-Marghera a Porto Marghera e di n. 1 opera di derivazione delle acque lagunari convenzionalmente indicata con la sigla ALISUD in Canale industriale Sud a Porto Marghera”;

3. La ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 668/2007.
4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 31/01/2008.
5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. con sede legale in Piazza Boldrini 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia e ad A.R.P.A. Veneto, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL’AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO



SYNDIAL S.p.A.

con sede legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Boldrini, 1

Codice Fiscale 09702540155

Alla

REGIONE VENETO

Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA


Calle Priuli – Cannaregio, 99

30121 VENEZIA

OGGETTO: Richiesta di proroga o rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) "provvisoria" rilasciata con Decreto Regione Veneto n. 192 del 30.10.2007 per l'impianto di trattamento acque clorurate (Rep. CS30) dello stabilimento Syndial S.p.A. di Porto Marghera (VE), Via della Chimica n. 5.

La sottoscritta Syndial S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1, e con stabilimento in Porto Marghera (VE), Via della Chimica n.5, nella persona del Dott. Ing. LUCA MENECHIN, nato a Padova il 31.08.1963, in qualità di direttore del citato stabilimento della Società sito in Porto Marghera (VE), e gestore, ai fini del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, dell'impianto IPPC di cui all'oggetto,

preme s s o



- che, con proprio Prot. PRA/AUC-070/07 del 29.05.2007, Syndial S.p.A. ha presentato a codesta rispettabile direzione dell'amministrazione regionale domanda, redatta in forma semplificata secondo le direttive di cui alla D.G.R.V. n. 668 del 20.03.2007 (*«Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2005»*), ai fini dell'ottenimento di autorizzazione integrata ambientale "provvisoria" per l'impianto in oggetto;
- che con Decreto n. 192 del 30.10.2007 codesta rispettabile amministrazione regionale, a fronte della soprarichiamata domanda, ha rilasciato autorizzazione integrata ambientale "provvisoria" per l'impianto in oggetto (ricognitiva delle autorizzazioni di settore ambientale in essere);
- che la summenzionata autorizzazione integrata ambientale "provvisoria" è stata rilasciata nelle more della successiva definizione della domanda di autorizzazione "definitiva", da presentarsi entro il 31.01.2008, secondo quanto previsto dalle D.G.R.V. n. 1450 del 22.05.2007 e n. 2493 del 07.08.2007, recanti chiarimenti ed integrazioni alla citata D.G.R.V. n. 668 del 20.03.2007, per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le B.A.T. risultano essere state emanate o comunque pubblicate successivamente alla data di adozione della D.G.R.V. n. 668 del 20 marzo 2007 (*rif. D.M. 29 gennaio 2007, pubblicato su S.O. n. 133 alla G.U. n. 130 del 7 giugno 2007*);

- che la summenzionata autorizzazione integrata ambientale "provvisoria" è stata rilasciata con validità fino al 31.01.2008, in quanto correlata alla data di scadenza dell'autorizzazione n. 2754 del 29.10.2007 rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia per lo scarico idrico SM15, e pertanto di imminente scadenza;
- che è stata inoltrata al Magistrato alle Acque di Venezia istanza di rinnovo della sopra citata autorizzazione (che in copia si allega) per l'esercizio dello scarico idrico SM15, sottoscritta da Syndial S.p.A. e dalle altre Società contenti dello scarico medesimo e quindi cointestatari della relativa autorizzazione;

ch i e d e

che, nelle more del completamento dell'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale "definitiva" ed in relazione al richiesto e previsto rinnovo dell'autorizzazione per lo scarico idrico SM15 che il Magistrato alle Acque di Venezia vorrà assentire, venga concessa la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione "provvisoria" di cui al Decreto n. 192 del 30.10.2007, per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impianto di trattamento acque clorurate (Rep. CS30) dello stabilimento Syndial S.p.A. di Porto Marghera (VE), Via della Chimica n. 5.


Con osservanza

Syndial S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

Ing. Luca MENEGHIN



Porto Marghera, li 18.01.2008

Prot. APIA/AUC-011/08

All.ti: c.s.